

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAROLLO, BOLDRINI, SCHIETROMA, ORLANDO, CENGARLE, SANTALCO, ALIVERTI, SEGA, TORRI, ALICI, BOTTI, GIURA LONGO, COLOMBO Vittorino (V.), BOMBARDIERI, DE GIUSEPPE, PINTUS, PANIGAZZI, COLELLA, FOSCHI e MARINUCCI MARIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1984

Modifiche ed integrazioni alla vigente normativa in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La volontà di pervenire al definitivo riassetto della pensionistica di guerra, a più riprese espressa da tutto il Parlamento, è stata concretamente tradotta nelle due deleghe conferite al Governo con le leggi n. 875 del 1977 e n. 533 del 1981, contenenti precise indicazioni circa le innovazioni di carattere giuridico ed economico da apportare alla precedente normativa.

Purtroppo, a distanza di parecchi anni e nonostante l'emanazione dei due decreti delegati (decreti del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e n. 834 del 1981), si deve constatare che l'obiettivo dell'equo ed organico riordinamento delle pensioni di guerra non è stato ancora raggiunto.

Non vi è dubbio che il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, abbia rivalutato i trattamenti pensionistici base e che con il più recente decreto del Presidente della Repubblica n. 834

del 1981 siano stati introdotti alcuni principi innovatori, ma restano tuttavia insoluti problemi d'importanza tale da rendere urgente l'approvazione del presente disegno di legge.

Va sottolineato, infatti, che i postulati della legge delega 30 dicembre 1981, n. 533, non sono stati integralmente ed organicamente realizzati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 — come chiaramente evidenziato nei pareri negativi espressi dalle Commissioni finanze e tesoro dei due rami del Parlamento nei confronti dello schema di decreto delegato — in particolare per il mancato reperimento da parte del Governo di quegli ulteriori stanziamenti per gli esercizi 1982 e 1983 che lo stesso Parlamento, con appositi ordini del giorno, aveva unanimemente invitato a prevedere.

E sempre sulla base dei predetti pareri negativi, si deve osservare che le più rile-

vanti carenze del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 riguardano:

il meccanismo di adeguamento automatico che, pur se esplicitamente riferito all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, viene limitato all'attribuzione di una quota dell'indice di variazione previsto dall'articolo di cui trattasi; non si applica nei confronti di alcuni assegni che sono parte integrante del trattamento pensionistico e per di più agisce come semplice assegno aggiuntivo non computabile ai fini dell'auspicata concreta protezione delle pensioni di guerra dall'inflazione;

il mancato integrale rispetto del carattere risarcitorio della pensione di guerra, talchè ad esempio la corresponsione della tredicesima mensilità agli invalidi ascritti a categorie dalla seconda all'ottava resta condizionata all'attività lavorativa ed al possesso di un reddito;

l'insufficiente rivalutazione del trattamento pensionistico base di prima categoria, che resta fissato ad un livello assolutamente inaccettabile ove si consideri che rappresenta il risarcimento del danno subito da invalidi che hanno perduto il 100 per cento della capacità lavorativa;

l'irragionevole determinazione in misura unica della pensione spettante alle vedove dei grandi invalidi, il che elude ancora una volta la legittima richiesta dell'introduzione dell'istituto della reversibilità;

la scarsa rilevanza delle modifiche apportate ai criteri di classificazione delle infermità rispetto alle più recenti acquisizioni scientifiche.

Da quanto precede e coerentemente all'atteggiamento assunto all'unanimità dal Parlamento con l'approvazione della legge n. 533 e con la successiva motivata valutazione negativa espressa nei confronti del decreto del Presidente della Repubblica n. 834, appare evidente — onorevoli colleghi — la necessità di provvedere all'eliminazione delle denunciate carenze dell'attuale legislazione pensionistica di guerra secondo le seguenti precise indicazioni contenute nel presente disegno di legge.

Accertato che occorre, preliminarmente, assicurare a tutti i trattamenti pensionistici di guerra un meccanismo di adeguamento automatico che ne protegga concretamente ed efficacemente nel tempo il valore reale, con il proposto articolo 1 si intende ottenere la piena e corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, senza cioè le attuali gravi limitazioni riferite alla misura dell'indice annuale di variazione, al congelamento degli importi sui quali agisce il meccanismo di adeguamento ed all'esclusione di taluni assegni dalla rivalutazione automatica.

Con gli articoli 2, 3, 4, 5, 11 e 12, si propone di conseguire l'auspicato aggiornamento dei criteri di valutazione delle infermità alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, specie per quanto riguarda il concetto di interdipendenza e di concausalità tra l'invalidità di guerra e altre infermità successivamente insorte. Si propone, inoltre, una radicale revisione della tabella *F1* dei cumuli, tenendo ben presente la reale incidenza di più infermità su uno stesso soggetto.

Con l'articolo 6 si tende a rivalutare la misura degli assegni di superinvalidità e a superare l'incongruenza degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che da una parte considerano a tutti gli effetti grandi invalidi anche coloro che siano ascritti alla prima categoria semplice e dall'altra dispongono la corresponsione in favore di questi ultimi di un assegno aggiuntivo in luogo dell'assegno di superinvalidità.

Si propone, pertanto, di conferire, anche agli invalidi affetti da infermità classificate alla prima categoria, ma non contemplate dalla tabella *E*, l'assegno di superinvalidità pari al 10 per cento di quello stabilito per la lettera *A* della tabella *E*.

Analogamente si intende operare per l'indennità di assistenza ed accompagnamento (articolo 7), tenendo presente che il suo conferimento anche in favore degli invalidi affetti da infermità di prima categoria non contemplate nella tabella *E* risponde ad obiettivi criteri giuridici e sociali.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attraverso la norma contenuta nell'articolo 8 del presente disegno di legge si chiede il ripristino, con importo rivalutato, dell'assegno di cura che — pur essendo considerato parte integrante del trattamento pensionistico, tanto da essere concesso a vita — venne inopinatamente soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

L'articolo 10, nell'estendere a tutti i titolari di pensione di guerra diretta l'indennità speciale annua (tredicesima mensilità), applica con coerenza il principio risarcitorio della pensione di guerra affermato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e ribadito dall'articolo 28 dello stesso decreto.

Analoghe esigenze di coerenza sono alla base della formulazione dell'articolo 15 il quale — tenuto presente il primo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che sancisce l'irrilevanza a qualsiasi fine della pensione di guerra — prevede l'abrogazione di quella assurda norma, contenuta nella legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, secondo cui la pensione di guerra concorre a formare reddito ai fini della concessione della pensione sociale.

Con gli articoli 13 e 14 si introduce in modo integrale l'istituto della reversibilità

per quanto attiene alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi e degli invalidi ascritti a categorie dalla seconda all'ottava. La determinazione di tali trattamenti nella misura del 60 per cento di quello complessivo, esclusa ovviamente l'indennità di assistenza e di accompagnamento, fruito dal dante causa risponde non solamente ad indiscutibili criteri di equità, ma anche all'avvertita esigenza di uniformare, nella fattispecie, la pensionistica di guerra con quella ordinaria.

Infine, attraverso la norma transitoria di cui all'articolo 16, si intende porre rimedio al gravissimo danno di natura economica subito da quei grandi invalidi di guerra affetti da infermità neuropsichiche, i quali a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978, si sono visti inopinatamente declassare — senza che la gravità della loro infermità avesse subito alcun miglioramento — ed addebitare somme che nella maggioranza dei casi superano le decine di milioni.

Onorevoli senatori, certi che l'impegno da tempo assunto dal Parlamento per l'equo ed organico riassetto delle pensioni di guerra potrà dirsi compiutamente assolto solo con l'eliminazione delle denunciate contraddizioni e sperequazioni esistenti nella vigente legislazione, vi invitiamo ad approvare integralmente e con sollecitudine il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Adeguamento automatico
dei trattamenti pensionistici)*

A decorrere dal 1° gennaio 1984 tutti i trattamenti pensionistici, assegni ed indennità comunque denominati di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e 30 dicembre 1981, n. 834, nonché quelli previsti dalla presente legge, sono aumentati automaticamente ogni anno mediante l'applicazione, sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'indice percentuale di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

Dall'adeguamento automatico previsto dal precedente comma sono esclusi gli aumenti integratori stabiliti dagli articoli 22, 43 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo personale non reversibile e non riassorbibile.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del Tesoro.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è conseguentemente abrogato.

Art. 2.

(Pensioni ed assegni)

Le tabelle C, E, F ed F 1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 3.

(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra)

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità inferiori alla prima, l'assegno per cumulo di cui al comma precedente viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dalla annessa tabella F 1.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria — per il cui complesso non si configurano una delle ipotesi di equivalenza previste nella tabella E — dovrà tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

Qualora alla cecità assoluta si accompagni la perdita assoluta dell'udito, verrà corrisposto un assegno di cumulo di importo pari a quello massimo previsto dall'annessa tabella F ».

Art. 4.

(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categoria inferiore alla prima, dipendenti da causa di guerra)

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,

e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla seconda alla ottava della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F 1 ».

Art. 5.

(Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di due o più infermità)

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di due o più infermità, ciascuna delle quali inferiore alla prima categoria di cui alla tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo singolarmente all'invalidità più grave quella di classifica inferiore fino a raggiungere la definitiva valutazione risultante dalla tabella F 1 ».

Art. 6.

(Assegni spettanti ai gradi invalidi)

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno di superinvalidità nella misura indicata nella tabella stessa.

A detto assegno di superinvalidità, in misura pari al 10 per cento di quello previsto dalla lettera A della tabella E, hanno diritto anche gli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fi-

siche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E ».

Art. 7.

(*Indennità di assistenza e di accompagnamento*)

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella annessa tabella E, nonché a coloro che risultino ascritti alla prima categoria di cui alla annessa tabella A è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A	lire 600.000;
lettera A-bis	lire 450.000;
lettere B, C, D	lire 400.000;
lettere E, F, G	lire 300.000;
lettera H	lire 200.000;
prima categoria	lire 100.000.

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, primo e secondo comma, A-bis, B, C, D, E ed F, numero 1, della annessa tabella E, possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, primo e terzo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numeri 1 e 2, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore,

ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal presente articolo, è stabilita nella misura di lire 1.200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2; in lire 800.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, primo e terzo comma, della lettera A; in lire 600.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera *A-bis* ed in lire 400.000 mensili per gli ascritti al numero 2 della lettera *A-bis*.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato ».

Art. 8.

(Assegni di cura)

Agli invalidi per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella

misura di lire 240.000 annue se si tratti di infermità ascrivibile ad una categoria dalla seconda alla quinta della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come modificata dalla presente legge, e di lire 120.000 annue se si tratti di infermità ascrivibile ad una categoria dalla sesta alla ottava della stessa tabella A.

Art. 9.

(Assegno di incollocabilità)

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e agli invalidi di guerra con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute, alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, e quello complessivo di cui sono titolari».

Art. 10.

*(Indennità speciale annua
per i mutilati ed invalidi di guerra)*

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensione di guerra diretta è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento

pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del Tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

Art. 11.

(Variazioni alla tabella A)

Alla tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella prima categoria sono aggiunti i seguenti numeri:

« 36) Cardiopatie organiche in istato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del *pacemaker*.

37) Coronopatie organiche ed insufficienze cardiache trattate con *by-pass*.

38) Amputazioni del braccio al terzo superiore o sopra il terzo superiore »;

b) nella seconda categoria è aggiunto il seguente numero:

« 24) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente ».

È soppresso il numero 8) della terza categoria;

c) nella terza categoria è aggiunto il seguente numero:

« 12) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità ».

È soppresso il numero 17) della quarta categoria;

d) nella quarta categoria è aggiunto il seguente numero:

« 22) Diabete mellito insipido di media gravità ».

È soppresso il numero 16) della quinta categoria;

e) nella quinta categoria è aggiunto il seguente numero:

« 24) Le nevriti e loro esiti permanenti ».

È soppresso il numero 18) della sesta categoria;

f) nella sesta categoria sono aggiunti i seguenti numeri:

« 22) L'anchilosi completa dei piedi (tibiotarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

23) Le varici nei due arti inferiori molto voluminose con molteplici grossi nodi e loro esiti nonchè reliquati di flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

24) Anchilosi in estensione del ginocchio ».

Sono soppressi i numeri 15), 16) e 20) della settima categoria;

g) nella settima categoria è aggiunto il seguente numero:

« 33) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo ».

È soppresso il numero 22 dell'ottava categoria.

Art. 12.

(Integrazioni e modifiche dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E)

Ai « Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il titolo « Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B » è così modificato: « Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E »;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elen-

cate nella tabella *E*, avendo detta elencazione « carattere tassativo » salvo nei casi previsti dalle lettere *B*), numero 2, *F*), numero 4, e *G*), numero 6. Nelle lettere *B*), numero 2, ed *F*), numero 4, vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessità della degenza continua o quasi continua a letto, mentre nella lettera *G*), numero 6, vanno ascritte tutte le invalidità o complessi di più infermità che determinino l'assoluta incapacità a proficuo lavoro »;

3) alla lettera *b*), è aggiunto il seguente comma:

« Nella valutazione in lettera di superinvalidità *D*), numero 2, vanno incluse tutte le mutilazioni di arti inferiori non contemplate dalla lettera *C*) »;

4) al primo comma della lettera *g*) le parole: « nella tabella *A* » sono sostituite dalle altre: « nelle tabelle *A* ed *E* »; dopo le parole: « si deve attribuire una categoria » sono aggiunte le altre: « o lettera di superinvalidità »;

5) dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti;

« *i*) nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, numero 1, gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamento di classifica;

l) ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui al presente decreto, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure e terapie seguite per l'invalidità di guerra ovvero da una reattività di quest'ultima verso altri organi e apparati;

m) si presumono sempre interdipendenti dall'invalidità pensionata le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato e in organi od apparati co-funzionali, ed il danno anatomico-funzionale deve essere valutato nel suo complesso ».

Art. 13.

*(Trattamento spettante alle vedove
e agli orfani degli invalidi di guerra
di prima categoria)*

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove ed agli orfani dei mutilati o invalidi di prima categoria è liquidato, qualunque sia la causa del decesso dello invalido, il trattamento pensionistico di guerra di importo pari al 60 per cento di quello complessivo fruito dal dante causa, compresi gli assegni di cumulo di cui alla tabella *F* e con l'esclusione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative eventuali integrazioni.

Le vedove e gli orfani di cui al primo comma sono assimilati a tutti gli effetti alle vedove di cui al precedente articolo 37 ed agli orfani di cui ai successivi articoli 44, 45 e 46.

Alle vedove ed agli orfani degli invalidi di cui al primo comma sono assimilati a tutti gli effetti le vedove e gli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari del trattamento d'incollocabilità di cui al precedente articolo 20.

Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo nonché di quello previsto dal successivo articolo 51 provvedono le competenti direzioni provinciali del Tesoro, attribuendo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di parte il trattamento pensionistico in via provvisoria nella misura dell'80 per cento di quello spettante, fermi restando i maggiori diritti ».

Art. 14.

*(Trattamento dovuto alle vedove ed agli
orfani degli invalidi dalla seconda alla
ottava categoria deceduti per cause diverse
da quelle che hanno determinato l'invalidità
di guerra)*

Il primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 di-

cembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove ed agli orfani dei mutilati ed invalidi di guerra provvisti di pensione dalla seconda alla ottava categoria e che siano deceduti per cause estranee all'infirmità pensionata è liquidato il trattamento pensionistico di importo pari al 60 per cento di quello fruito dal dante causa. Il predetto trattamento non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitata ».

La tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 15.

(Irrilevanza dei redditi pensionistici)

Il numero 2) del terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, ed il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

Tutte le somme addebitate ai grandinvalidi neuropsichici per declassamenti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici disposte ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono abbuonate.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, non si applicano al regime delle pensioni di guerra di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Decorrenza dei benefici)

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabiliti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1984.

Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, comprese quelle risultanti dall'applicazione della tabella F1, previste dalla presente legge, sono attribuite, d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Comunque, le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui al comma precedente hanno valore di segnalazione.

Art. 18.

(Destinatari)

I benefici di cui alla presente legge sono attribuiti ai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ed ai titolari di pensione di reversibilità per la morte dei soggetti sopra indicati.

Art. 19.

(Dispositivo finanziario)

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge e valutato per il 1984 in lire 300 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 di bilancio, accantonamento specifico « Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti ».

Per il 1985 ed il 1986 all'onere, valutato rispettivamente in lire 500 miliardi e in lire 480 miliardi, si fa fronte con le proiezioni triennali del richiamato accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA C

TRATTAMENTO SPETTANTE
AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Categorie	Importo Annuo
Prima	L. 6.000.000
Seconda	» 5.400.000
Terza	» 4.800.000
Quarta	» 4.200.000
Quinta	» 3.600.000
Sesta	» 3.000.000
Settima	» 2.400.000
Ottava	» 1.800.000

TABELLA F

ASSEGNI PER CUMULO DI INFERMITA'

Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A), A-bis) e B)	» 24.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A) e A-bis) e l'altra contemplata nelle let- tere C), D) ed E)	» 17.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B) e l'altra contemplata nelle lettere C), D) ed E)	» 13.000.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E	» 10.000.000
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A	» 8.280.000
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A	» 7.452.000
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A	» 6.624.000
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A	» 5.796.000
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A	» 4.968.000
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A	» 4.140.000
Per una seconda infermità della settima categoria categoria della tabella A	» 3.312.000
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A	» 2.484.000

TABELLA F1

**DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DOVUTO
PER IL COMPLESSO DI PIU' INFERMITA'
INFERIORI ALLA PRIMA CATEGORIA**

Categoria	8 ^a cat.	7 ^a cat.	6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.
2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a	1 ^a + 5 ^a	1 ^a + 4 ^a	1 ^a + 3 ^a
3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a	1 ^a + 5 ^a	1 ^a + 4 ^a
4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a	1 ^a + 5 ^a
5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a
6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a
7 ^a cat.	6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a
8 ^a cat.	7 ^a cat.	6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.

N. B. — Ove l'unione di più gravi invalidità determini una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E, si attribuirà l'assegno di superinvalidità corrispondente.

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1) Alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da aver reso necessario, prima dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, il ricovero presso gli ospedali psichiatrici e le successive dimissioni ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

In caso di cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza, disposta ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, l'assegno sarà mantenuto quando la malattia mentale determini gravi e profondi turbamenti della vita organica e sociale.

(Annue L. 10.800.000)

A-bis)

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con l'impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue L. 9.720.000)

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi e irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con l'impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue L. 8.640.000)

C)

1) Perdita delle due cosce sopra il terzo prossimale con monconi periodicamente protesizzabili.

2) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue L. 7.560.000)

D)

1) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

2) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

(Annue L. 6.480.000)

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizione di degenza nelle strutture pubbliche o convenzionate, oppure trattamenti socio-sanitari nelle strutture familiari.

(Annue L. 5.400.000)

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Cardiopatie in istato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del *pacemaker*.

3) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino notevoli perturbamenti alla vita organica e sociale.

4) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue L. 4.320.000)

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) L'anchilosi completa di un'anca se unita all'anchilosi completa del ginocchio corrispondente.

4) L'amputazione della coscia o gamba a qualsiasi altezza con moncone residuo non protesizzabile in modo permanente.

5) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

6) Tubercolosi o altre invalidità gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7) La disarticolazione del braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero o l'amputazione pararticolare prossimale dell'omero con ipotrofia del cingolo scapolo-omerale dei muscoli satelliti alla respirazione toracica.

8) Le distruzioni delle ossa della faccia, specie mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e della bocca tali da determinare ostacolo alla masticazione e alla digestione e da costringere a speciale alimentazione.

(Annue L. 3.240.000)

H)

1) Castrazione e perdita pressochè totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagna alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatia organica in istato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

6) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile con antrorsi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

7) L'amputazione del braccio al terzo superiore o sopra il terzo superiore.

(Annue L. 2.160.000)